

PERSONALE 2
CONTAB. PERSONALE 1
AFFARI GENERALI 3
ARCHIVIO 2

destinazione agli uffici:

SESSIONE STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE I

SEDUTA PUBBLICA

ADUNANZA del dì 6 luglio 1976

Al momento dell'adozione della seguente deliberazione sono presenti i consiglieri sigg.: ABBONI AMOROSI ARIANI BASSI BATISTI BAUSI MARCELLO BAUSI RINALDO BIANCHI BICCHI BOSCHERINI BRIANI BUCARELLI BUCCIARELLI CAIANI CAIAZZO CAMARLINGHI CHIARONI CIABATTI COCCHI CONTI GIOVANNI CONTI LANDO FOTI LUPORINI FLORENCE MANCIANTI MARRAS MASCHERINI MASOTTI MIGLIORI MORALES MORI ORVIETO OTTATI PALLANTI PAPINI PUCCI QUERCI SBORDONI SOZZI SPINI TASSELLI VENTURA ZILLETTI.

Presiede l'adunanza il Sindaco sig. Elio GABBUGGIANI
e vi assiste il Segretario del Comune Dr. Rino GRACILI

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al n. 158 dell'o.d.g. All'uopo sottopone all'approvazione del medesimo il seguente schema di provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 965/1111

OGGETTO - D.P.R. 30.9.1963 n. 1409 - Istituzione della Sezione Separata di Archivio e Regolamento per la consultazione degli atti.

IL CONSIGLIO

Visto come il D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 abbia dettato norme per una più organica e uniforme soluzione dei vari problemi inerenti alla conservazione e alla tenuta degli Archivi Comunali;

Visto come in base all'art. 30 lettera C del succitato D.P.R. è previsto per i Comuni l'obbligo di istituire una Sezione Separata d'Archivio, che dovrà accogliere i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni;

Attesa la volontà dell'Amministrazione comunale di dar luogo il prima possibile all'apertura dell'Archivio stesso per la parte di documenti contenuti nella sezione separata, così da renderlo liberamente accessibile al pubblico;

Considerato come sia prima necessario stabilire delle norme che regolino la consultazione del materiale archivistico, ai sensi delle disposizioni di legge, sentito il parere del Soprintendente archivistico per la Toscana e del Direttore dell'Archivio di Stato;

D E L I B E R A

- 1) - di istituire la Sezione Separata d'Archivio nella Sede del Palazzo Bastogi Via Oriuolo .

Nella stessa sede ha luogo anche l'archivio di deposito (inerente cioè la conservazione dei documenti che non abbiano ancora raggiunto il limite dei 40 anni);

2) - di approvare il seguente Regolamento;

ART. 1

I documenti conservati nella Sezione Separata d'Archivio (inerenti cioè affari esauriti da oltre 40 anni) sono liberamente consultabili, salva preventiva richiesta alla Soprintendenza Archivistica ai sensi dell'Art. 30 del D.P.R. 30.9.1963 n. 1409, ad eccezione di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone che lo divengono dopo 70 anni.

In casi particolari e per soli e comprovati motivi di studio, può essere permessa la consultazione di documenti che ancora non facciano parte della Sezione Separata d'Archivio, nonché di quelli di carattere riservato anche prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente.

I documenti di proprietà dei privati e da questi depositati nell'Archivio o all'Archivio medesimo donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo, salvo clausola liberatoria o restrittiva da parte dei privati stessi;

I depositanti o coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti all'Archivio possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo di acquisto;

ART. 2

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, nonché gli atti del Consiglio in seduta pubblica sono consultabili senza limitazione di data. Gli atti della Giunta e quelli del Consiglio in seduta segreta divengono consultabili dopo 70 anni;

In casi particolari e per soli e comprovati motivi di studio può essere permessa, ai termini delle norme vigenti, la consultazione degli atti della Giunta e di quelli del Consiglio in seduta segreta anche prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente.

ART. 3

La consultazione dei documenti esistenti nell'Archivio è consentita agli studiosi che ne facciano richiesta, tramite la competente Soprintendenza Archivistica.

Nessuna autorizzazione è necessaria per la consultazione dei

documenti di cui al primo comma dell'art. 2.

Le richieste di consultazione dei documenti di cui al secondo comma degli Artt. 1 e 2 dovranno essere autorizzate dal Sindaco ai sensi dell'Art. 82 del R.D. 12.2.1911 n. 297;

I documenti che possono essere gravemente danneggiati sono esclusi dalla consultazione.

ART. 4

A richiesta degli interessati potranno essere rilasciate fotocopie dei documenti esistenti, previo pagamento delle spese stabilite con successivo provvedimento deliberativo.

ART. 5

Di ogni pubblicazione, a scopo editoriale e non, per la quale sia stato utilizzato in tutto o in parte ed in qualunque forma materiale d'Archivio, un esemplare dovrà essere inviato in dono all'archivio stesso.

Qualora la pubblicazione faccia parte di una collezione in più volumi o di una miscellanea basterà inviare all'Archivio il solo volume che la contiene.

ART. 6

La Sezione separata dell'Archivio avrà un organico così composto:

- a) - un Dirigente con qualifica non inferiore a Capo Sezione, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 D.P.R. 30 - Settembre-1963 n. 1409.
- b) -- un impiegato con qualifica di segretario amministrativo;
- c) - tre impiegati con qualifica di applicato;
- d) - un usciere;

Aperta la discussione nessuno chiede di parlare.

Il Presidente pone quindi in votazione lo schema di deliberazione medesimo che il Consiglio approva ad unanimità di voti.

.....

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Ventura

IL PRESIDENTE
f.to Gabbuggiani

IL SEGRETARIO
f.to GRACILI

Divenuta Esecutiva in ordine all'art. 60
della Legge 19. 2. 1953 n° 62



(Ricevuta del C.R.C. Sezione Decentrata
di Firenze, n° 998 del 9/9/86
Dalla Segreteria del Comune di
IL SINDACO GENERALE
[Signature]